



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato", in particolare l'articolo 93;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 25;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente "Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTA la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 relativo alle "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativo all'attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 51;

VISTA la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici articolate secondo la dimensione regionale;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;

TENUTO CONTO della rinnovazione della procedura concorsuale per la Regione Sicilia di cui al di cui al D.D.G. 22.11.2004 secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 202 del 3 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011, con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per 2.386 unità;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 13 luglio 2010 prot. n. MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

D E C R E T A

Art. 1

Concorso e posti

1. In attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, è indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, è determinato in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

n. 2.386 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.

Art. 2

Organizzazione del concorso

1. In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 6.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o paraggiate.
4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

7. L'Ufficio Scolastico Regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse da quella telematica.

A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

- a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it a decorrere dal 18 luglio 2011.

Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o provinciale, ferma restando la possibilità, per i candidati impossibilitati a presentarsi, di ricorrere all'istituto della delega;

- b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, "Istanze on line - accedi ai servizi", che sarà presente sullo stesso sito a decorrere dal 25 luglio 2011.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, per una sola Regione a scelta del candidato entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a Serie Speciale - Concorsi.

Art. 5

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:
- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

- c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato;
 - d) la regione per la quale s'intende partecipare;
 - e) la cattedra e/o il posto di titolarità;
 - f) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
 - g) la data della prima nomina in ruolo;
 - h) l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo;
 - i) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
 - j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297;
 - k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione;
 - l) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22.
2. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare l'indirizzo e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del concorrente.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

Art. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Art. 7

Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341.
3. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

Art. 8

Prova preselettiva

1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno superato la prova preselettiva a carattere culturale e professionale effettuata mediante la somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla.
2. La prova è diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.
3. La prova è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.
4. Con avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova è reso noto il diario della prova preselettiva comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sarà pubblicato l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento della prova con la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

6. I candidati che non ricevono dall'Ufficio Scolastico Regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalità di svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'Amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
8. La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla; la durata della prova è fissata in 100 minuti. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte; per ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione ma un punteggio pari a 0; per ogni domanda è possibile barrare solo una casella risposta; la prova si intende superata con il punteggio minimo di 80/100.
9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche:
 - a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto;
 - b) Gestione dell'istituzione scolastica, predisposizione e gestione del piano dell'offerta formativa nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
 - c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare riferimento alla gestione integrata del piano dell'offerta formativa e del programma annuale;
 - d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, alla valutazione dell'apprendimento e dell'istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficoltà di apprendimento, all'uso dei nuovi linguaggi multimediali nell'insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche;
 - e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale;
 - f) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione ;
 - g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

- h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente viene data notizia della pubblicazione della batteria dei quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati.
11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l'immediata esclusione dal concorso.
12. Al termine della correzione, svolta con l'ausilio di sistemi informatici, viene compilato l'elenco dei candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla fase successiva. L'ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica della regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti di partecipazione. Tale ammissione non preclude all'Ufficio Scolastico Regionale di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti suddetti.
13. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9

Procedura concorsuale

1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
1. due prove scritte e una prova orale;
 2. valutazione dei titoli;
 3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1).

Art. 10

Prove di esame

1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche di cui all'art. 8.

La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio.

Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche di cui all'art.8 e accerta la preparazione professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.

Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Art. 11

Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 e danno comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
2. Le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 sono individuate dagli Uffici Scolastici Regionali entro un arco temporale di riferimento, prefissato e pubblicato, mediante apposito avviso, sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale viene affisso l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. L'affissione è comunicata tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
6. La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall'Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

7. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 12

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti:
 - a) in originale o copia autenticata;
 - b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale;
 - c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.
6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13

Termine per la produzione dei titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Art. 14

Preferenze a parità di merito

1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 16) aver prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca senza demerito;
 - 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi e i mutilati civili;
 - 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico;
- b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito;
- c) dalla minore età.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Art. 15 Graduatorie

1. Con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, calcolato in centovesimi e ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.
2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 16 Vincitori del concorso

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo all'articolo 17.
2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l'assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.
5. Le sedi aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione, che dovrà essere prodotto con le modalità e nei termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14.

Art. 17 Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti informatici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. La durata ed i contenuti delle attività formative sono indicati nell'Allegato tecnico che è parte integrante del bando.
4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 15.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
8. L'Amministrazione rinvia a successive comunicazioni ulteriori informazioni relative allo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio.

Art. 18

Presentazione dei documenti di rito.

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio Scolastico Regionale competente, entro il termine perentorio stabilito con apposita comunicazione del Direttore generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneità fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato dall'autorità sanitaria competente per territorio, deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 19

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all'art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito regionale per un periodo di 6 anni.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.
5. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Art. 20

Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.

Art. 21

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Art. 23

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed esami".

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 13 luglio 2011

IL DIRETTORE GENERALE

F.to *Luciano Chiappetta*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI **(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)**

I punteggi, rapportati a **30/30** - **art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008** - sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie :

Titoli culturali	punteggio massimo	15/30
Titoli di servizio e professionali	punteggio massimo	15/30

TITOLI CULTURALI **(fino ad un massimo di punti 15)**

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea - (fino ad un massimo di punti 3,00)		
votazione fino a 104/110	punti	1,00
votazione da 105/110 a 109/110	punti	1,50
votazione 110/110	punti	2,00
votazione 110/110 con lode	punti	3,00

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110.

Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

2. Altri titoli culturali ⁽¹⁾		
a) Per ogni altra laurea	punti	1,00
b) dottorato di ricerca	punti	2,00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	punti	1,00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	punti	3,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	punti	2,00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo.	punti	1,00
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ⁽²⁾ , organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: ▪ in qualità di formatore ▪ in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50	punti punti	0,15 0,10

Nota ⁽¹⁾ - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota ⁽²⁾ - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ (fino ad un massimo di punti 15)

1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per ciascun anno fino ad un massimo di punti 7,00	punti	1,40
2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza fino ad un massimo di punti 4,00	punti	0,80
3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00	punti	0,60
4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2,00	punti	0,40
5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione fino ad un massimo di punti 1,00	punti	0,20
6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
7. Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

9. Per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
10. Per ogni anno di servizio in qualità di: ▪ componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S.; ▪ "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10
12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00	punti	0,20
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica corrispondente all'ex carriera direttiva fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10

Nota ⁽³⁾ - Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto.

I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi.

Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

Nota ⁽⁴⁾ - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

ALLEGATO TECNICO

1- FORMAZIONE

A - I corsi di formazione previsti dall'art. 8 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 sono organizzati secondo le modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di formazione sono organizzate con la collaborazione dell'A.N.S.A.S., fermo restando la possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del Sistema Informativo del Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle specificità istituzionali e professionali.

B - La formazione da organizzare per il reclutamento favorisce la dimensione attiva del corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e la funzione del dirigente scolastico.

C - Nelle attività di formazione di cui al punto precedente, che si inquadrano nel modello dell'e-learning integrato, si distinguono:

- L'apprendimento autonomo assistito, che si basa sull'utilizzo di materiali formativi, anche di natura multimediale, predisposti dall'Amministrazione centrale. Il processo di apprendimento viene supportato dall'assistenza di esperti disponibili on line.
- I materiali, che garantiscono la coerenza col portato delle innovazioni in atto e rappresentano la base da cui avviare il confronto con l'esperienza professionale nei successivi momenti in presenza.
- La formazione in presenza, che è intesa come momento di confronto, collaborazione e riflessione, per favorire l'acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento delle mansioni proprie della dirigenza.
- L'e-tutor - coordinatore d'aula e facilitatore degli apprendimenti quale protagonista attivo del processo formativo - che, date le caratteristiche peculiari dell'iniziativa, deve essere anche il promotore dell'acquisizione delle nuove competenze;
- L'attività a distanza realizzata mediante l'utilizzo della piattaforma A.N.S.A.S. che, oltre a consentire la fruizione on-line dei materiali formativi, permette di utilizzare gli strumenti propri dell'e-learning (es.: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a realizzare l'apprendimento collaborativo dei partecipanti.
- Il portfolio del corsista, che documenta il percorso formativo seguito.
- La relazione conclusiva nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, a scelta del corsista.

D - Le attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto degli e-tutor, si svolgono ordinariamente in classi di 25 formandi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

L'individuazione dell'e-tutor presuppone competenze informatiche, conoscenze relative al contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei gruppi nonché il possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di dirigente scolastico.

E - Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei dirigenti scolastici, devono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l'utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione.

F - Il corso di formazione si intende concluso quando i corsisti:

1 - hanno proficuamente svolto le attività on line sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata dall'e-tutor;

2 - hanno partecipato, secondo le risultanze dei fogli di firma, almeno ai 4/5 dei momenti in presenza.

3 - hanno presentato la relazione conclusiva nella quale illustrano sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio e sviluppano un approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto dal corsista.

G - Il monte ore totale e la sua articolazione nei diversi settori di attività da svolgere a distanza viene tradotto in un sistema di crediti. In esso vengono dichiarati i crediti attribuiti a ogni attività prevista (comprese quelle relative alla lettura al download dei materiali di studio, allo svolgimento delle attività e alla partecipazione con interventi nei forum ecc.) al cui compimento la piattaforma attribuisce i relativi crediti che diventano effettivi solo dopo che l'e-tutor li ha validati apponendo segno di spunta sull'apposito registro. Il sistema dei crediti consente così di arrivare al riconoscimento dell'avvenuto svolgimento della formazione on line.

H - Ogni percorso formativo termina con il rilascio del portfolio, un documento individuale che attesta e documenta le attività svolte in relazione alle ore di formazione.

I - Le materie ricomprese nelle aree tematiche di cui all'art. 8 del bando e oggetto, anche, del corso di formazione e tirocinio sono le seguenti:

AREA 1	Elementi di diritto comunitario: funzioni e organizzazione dell'Unione Europea I programmi comunitari per l'istruzione e la formazione I sistemi scolastici dei principali Paesi dell'Unione Europea Storia della scuola e delle istituzioni educative L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione L'Alternanza Scuola-Lavoro L'Istruzione degli adulti L'Istruzione Tecnica Superiore Le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di istruzione e formazione
---------------	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

AREA 2	Pedagogia generale Didattica generale e pedagogia speciale Psicologia sociale L'istituzione scolastica autonoma: quadro normativo e profili organizzativi e gestionali Il Piano dell'offerta formativa come documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche I ruoli e i rapporti tra gli Organi Collegiali, Dirigente Scolastico, Enti Locali, Associazionismo territoriale Il Piano dell'offerta formativa e la gestione amministrativo contabile La definizione del curriculum in relazione ai bisogni formativi individuali alle caratteristiche del contesto territoriale
AREA 3	Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto comunitario (in materia di istruzione e formazione e del lavoro) Diritto del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro Diritto civile Normativa in materia di tutela dei dati personali Elementi di diritto penale Elementi di contabilità di stato Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
AREA 4	Pedagogia generale Storia della pedagogia e della scuola Didattica generale Psicologia dell'apprendimento Gestione della classe Difficoltà dell'apprendimento Motivazione scolastica Ricerca educativa sperimentale Valutazione dell'apprendimento Valutazione dell'istituzione scolastica Tecnologie didattiche Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento Teoria e tecnica dei nuovi media
AREA 5	Pedagogia interculturale Sociologia dell'educazione Sociologia dei processi migratori Normativa sugli alunni di nazionalità non italiana Problematiche relative agli alunni di nazionalità italiana e non italiana Relazioni interpersonali nella scuola Teoria della comunicazione Comunicazione istituzionale Sociologia dell'organizzazione Sociologia del lavoro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

AREA 6	Teoria delle organizzazioni complesse Comunicazione formale e informale Leadership e gestione delle risorse umane La pianificazione strategica Il controllo di gestione Accountability e bilancio sociale La gestione amministrativo-contabile
AREA 7	Fondamenti e concetti di base dell'ICT: hardware e software Uso del computer a supporto del lavoro personale e di gruppo Reti e uso del computer in rete Applicazioni informatiche per l'office automation, la gestione della scuola, la sicurezza in rete e la trasmissione dei dati Aspetti giuridici relativi alla gestione dei dati e alla privacy Tecnologie per la didattica
AREA 8	Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - Livello B1 in: Inglese Francese Tedesco Spagnolo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Allegato 1

**DIRIGENTI SCOLASTICI
POSTI MESSI A CONCORSO**

REGIONE	NUMERO POSTI MESSI A CONCORSO
ABRUZZO	68
BASILICATA	42
CALABRIA	108
CAMPANIA	224
EMILIA ROMAGNA	153
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua italiana)	43
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua slovena)	3
LAZIO	215
LIGURIA	72
LOMBARDIA	355
MARCHE	53
MOLISE	16
PIEMONTE	172
PUGLIA	236
SARDEGNA	87
SICILIA *	237
TOSCANA	112
UMBRIA	35
VENETO	155
TOTALE	2.386

* Le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti vincitori del concorso per la regione Sicilia, sono effettuate dopo le nomine dei candidati che superano la procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004 annullata e poi rinnovata con Legge n. 202 del 3.12.2010